

---

**ADiM BLOG**  
**Luglio 2024**  
**ANALISI & OPINIONI**

---

*Automatismi espulsivi e discrezionalità amministrativa*

*Simona D'Antonio*

Professoressa associata  
Università di Teramo

*Parole Chiave*

*Straniero – Pericolosità – Espulsione – Automatismo – Discrezionalità*

*Abstract*

*La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico in materia di immigrazione) nella parte in cui prevedono che, per il solo fatto di essere stato condannato per un certo reato, lo straniero non possa essere autorizzato ad entrare e soggiornare nel territorio dello Stato e, se già presente, debba essere espulso (c.d. automatismo espulsivo). È necessario, secondo la Corte, che la valutazione della pericolosità dello straniero e la decisione in merito al soggiorno o all'espulsione siano lasciate alla discrezionalità della P.A. L'autrice distingue tra il giudizio di pericolosità dello straniero e la (correlata ma distinta) decisione sull'espulsione, per chiarire che il giudizio di pericolosità sociale dovrebbe essere inquadrato non nell'ambito della discrezionalità amministrativa, bensì nell'ambito della c.d. discrezionalità tecnica.*

*The Constitutional Court has declared illegitimate certain provisions of Legislative Decree no. 286 of 25 July 1998 (the so-called Consolidated Text on Immigration) insofar as they provide that, for the mere*

*fact of having been convicted of a specific crime, a foreigner cannot be authorised to enter and reside in the territory of the State and, if already present, must be expelled (so-called automatic expulsion). It is necessary, according to the Court, that the assessment of the foreigner's dangerousness and the decision on his stay or expulsion be left to the discretion of the Public Administration. The author distinguishes between the assessment of a foreigner's dangerousness and the (related but distinct) decision on expulsion, in order to make it clear that the judgement of social dangerousness should be framed not in the sphere of administrative discretion, but within the scope of so-called technical discretion.*

### **1. Un (apparente?) paradosso**

Con il presente contributo s'intende offrire una riflessione critica su un passaggio della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di automatismi espulsivi ([Corte Cost., sentenza del 6 luglio 2012, n. 172](#); [Corte cost., sentenza del 18 luglio 2013, n. 202](#); [Corte Cost., sentenza dell'8 maggio 2023, n. 88](#); [Corte cost., sentenza del 19 marzo 2024, n. 43](#)): l'affermazione secondo la quale, alla luce dei principi costituzionali, le decisioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione dello straniero debbano essere il risultato di una valutazione discrezionale affidata alla P.A.

La giurisprudenza costituzionale chiarisce i limiti che il legislatore ordinario deve rispettare nell'esercizio della propria discrezionalità in tema di immigrazione, richiamando i principi di ragionevolezza e proporzionalità ai quali anche la disciplina di questo settore deve conformarsi. Secondo la Corte tali canoni appaiono rispettati quando la norma attributiva del potere (di non autorizzare il soggiorno e di allontanare lo straniero dal territorio dello Stato) riconosca all'amministrazione un margine di discrezionalità nell'accertare la pericolosità in concreto dello straniero e nel bilanciare le ragioni della sicurezza pubblica con la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Prendendo le mosse da questo passaggio, si vorrebbe spostare l'attenzione dalla discrezionalità del legislatore alla discrezionalità di cui dovrebbe disporre, secondo la giurisprudenza richiamata, l'organo amministrativo competente a decidere sul permesso di soggiorno o sull'espulsione.

Sembra infatti meritevole di approfondimento l'affermazione secondo la quale, in simili casi, il riconoscimento alla P.A. di un potere discrezionale sia la soluzione che meglio risponde all'obiettivo di garantire i diritti fondamentali degli stranieri, destinatari del potere stesso<sup>1</sup>. A ben riflettere, una simile affermazione potrebbe apparire paradossale, alla luce del tradizionale assunto che inquadra nella categoria degli interessi legittimi le situazioni giuridiche soggettive dei privati che si relazionano con il potere amministrativo, specialmente se discrezionale, giungendo addirittura ad escludere la possibile coesistenza di potere discrezionale e diritti soggettivi.

---

<sup>1</sup> Cfr. M. SAVINO, *Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori*, Milano, 2012, p. 248.

## 2. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo

Occorre in primo luogo chiarire in che senso la giurisprudenza costituzionale affermi, alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, che le decisioni di diniego del permesso di soggiorno e di espulsione, basate sulla pericolosità dello straniero, debbano essere il frutto di valutazioni discrezionali piuttosto che l'esito di meri automatismi.

Con le espressioni "automatismo ostativo" o "preclusivo" o "espulsivo" ci si riferisce a quelle previsioni normative secondo le quali l'esistenza a carico dello straniero di una condanna per un determinato reato comporta di per sé l'impossibilità di autorizzarne l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e il conseguente obbligo di disporre l'espulsione. La *ratio* di tali previsioni risiede in un giudizio di pericolosità dello straniero formulato in astratto dal legislatore e non superabile in concreto, vale a dire in una presunzione legale assoluta di pericolosità, in forza della quale lo straniero che sia stato condannato per un determinato reato si presume pericoloso *juris et de jure*, senza possibilità di prova contraria. Accanto alle ipotesi di automatismo<sup>2</sup>, vi sono invece casi nei quali la pericolosità dello straniero, prevista dalla norma come presupposto della decisione sfavorevole nei suoi confronti, deve essere apprezzata in concreto dall'organo competente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi comprese eventuali condanne penali<sup>3</sup>.

Com'è noto, alcune disposizioni recanti automatismi ostativi e/o espulsivi sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, non avendo superato lo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità condotto alla stregua dell'art. 3 Cost. ed essendo risultate in contrasto anche con l'art. 117, c. 1, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU. I parametri costituzionali rilevanti esigono infatti, secondo la Corte, che all'amministrazione sia consentito di accertare la pericolosità concreta e attuale dello straniero e di apprezzare e ponderare i molteplici interessi in gioco nel singolo caso.

È del pari noto che la giurisprudenza costituzionale in materia è stata largamente influenzata da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di limiti all'ingerenza dei pubblici poteri sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU, con particolare riferimento alle misure che comportano l'allontanamento di uno straniero dal territorio di uno Stato. Tali misure sono ammesse a condizione che siano necessarie, in una società democratica, a perseguire un obiettivo legittimo (come la tutela della pubblica sicurezza e la prevenzione dei reati) e che siano proporzionate a tale obiettivo. Il giudizio di proporzionalità, da condurre alla stregua dei criteri individuati dalla stessa Corte ([Corte Edu, sentenza del 2 agosto 2001, \*Boultif c. Svizzera\*, ric. 54273](#); [Corte Edu \(Grande Camera\), sentenza](#)

---

<sup>2</sup> V. principalmente l'[art. 4, c. 3, terzo e quarto periodo, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) (d'ora in avanti TUI), in combinato disposto con l'[art. 5, c. 5, primo periodo](#) e con l'[art. 13, c. 2, lett. b\)](#).

<sup>3</sup> Cfr. ad es. [art. 5, c. 5-bis](#); [art. 9, c. 4, secondo periodo, TUI](#).

[del 18 ottobre 2006, Üner c. Olanda, ric. 46410/99](#); [Corte Edu, sentenza del 27 settembre 2022, Otite c. Regno Unito, ric. 18339/19](#)), richiede una conoscenza specifica ed una valutazione approfondita del caso concreto da parte dell'autorità decidente ed è pertanto incompatibile con l'operatività di automatismi e presunzioni assolute. Anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dunque, afferma la necessità che le misure espulsive siano adottate all'esito di un bilanciamento tra i diritti fondamentali dello straniero e le contrapposte ragioni della sicurezza e dell'ordine pubblico, da compiere mediante una valutazione discrezionale affidata alla P.A.

### **3. Il giudizio di pericolosità dello straniero**

Tanto premesso, l'interrogativo che s'intende porre è duplice: quale sia l'oggetto della valutazione che la giurisprudenza richiamata afferma dover essere compiuta dalla P.A. e se tale valutazione possa correttamente qualificarsi come discrezionale.

Pare a chi scrive che la suddetta valutazione abbia un oggetto composito, che può essere disarticolato in due momenti logicamente distinti e qualitativamente differenti, dei quali l'uno è il presupposto dell'altro: il giudizio di pericolosità relativo alla persona dello straniero e la decisione di non consentirne la permanenza nel territorio dello Stato. Nella giurisprudenza costituzionale e convenzionale le due questioni appaiono sovrapposte e trattate unitariamente, ma si ritiene che meritino una considerazione disgiunta.

Il primo momento riguarda, precisamente, il rapporto tra sentenza penale di condanna e giudizio di pericolosità del reo. Quando le Corti affermano che, oltre certi limiti, il giudizio di pericolosità dello straniero non può essere formulato in astratto dal legislatore sulla sola base dell'esistenza di una condanna, ma deve essere affidato alla discrezionalità dell'amministrazione<sup>4</sup>, intendono piuttosto dire che la pericolosità del reo straniero deve essere accertata in concreto. Per stabilire se lo straniero condannato per un certo reato sia effettivamente pericoloso, l'amministrazione deve poter verificare se per la lieve entità del fatto, per le relative circostanze, per il tempo trascorso dalla sua commissione, per il percorso rieducativo eventualmente compiuto dall'autore, non debba escludersi un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo ([Corte Cost., sentenza dell'8 maggio 2023, n. 88](#), § 6.4.1.2 del *Considerato in diritto*). In tale valutazione un rilievo particolare è riconosciuto all'eventuale processo di inserimento nella società, poiché l'avvenuta integrazione sociale è considerata elemento idoneo a ridurre il tasso di pericolosità.

Si tratta ora di chiarire se l'accertamento della pericolosità concreta ed attuale di uno straniero, già condannato per un determinato reato, costituisca o meno esercizio di discrezionalità

---

<sup>4</sup> Anche la giurisprudenza amministrativa parla di discrezionalità con riguardo all'apprezzamento della pericolosità in concreto: v. ad es. [TAR Lombardia, sez. I, sentenza del 15 febbraio 2021, n. 402](#); [Cons. Stato, sez. III, sentenza dell'11 gennaio 2021, n. 314](#); [TAR Lombardia, sez. I, sentenza dell'11 novembre 2020, n. 2136](#); [Cons. Stato, sez. III, sentenza del 24 agosto 2020, n. 5190](#).

amministrativa. È peraltro evidente che per rispondere a tale quesito occorre indagare in generale la natura del giudizio di pericolosità sociale, che può riguardare tanto gli stranieri quanto i cittadini, siano stati o meno condannati per un qualche reato.

È bene ricordare che la nozione di pericolosità sociale attiene alla probabilità che un soggetto commetta reati e rileva come presupposto sia per l'applicazione delle misure di sicurezza, sia per l'applicazione delle misure di prevenzione<sup>5</sup>. Entrambe le categorie di misure hanno la finalità di prevenire la commissione di reati, ma solo le prime presuppongono che un reato sia già stato commesso; peraltro la pericolosità sociale dell'autore del reato, secondo il principio accolto dal codice Rocco, è una caratteristica eventuale e non permanente<sup>6</sup>, quindi da accertare in concreto.

Proprio nell'ambito degli studi sul diritto dell'immigrazione, si è osservato come l'evoluzione legislativa, dietro la spinta della giurisprudenza costituzionale, abbia portato ad ancorare sempre di più il giudizio di pericolosità a precisi elementi fattuali, oggettivamente verificabili, trasformando l'originaria discrezionalità amministrativa in discrezionalità tecnica; trasformazione che non sarebbe avvenuta, invece, per la pericolosità sociale dello straniero, che sarebbe rimasta nell'alveo della discrezionalità amministrativa pura<sup>7</sup>. Infatti, ove si considerino le norme che prevedono la pericolosità dello straniero come presupposto per l'esercizio di poteri amministrativi, è agevole osservare come esse, solitamente, non indichino alcun criterio cui attenersi nel relativo accertamento<sup>8</sup>.

Anche la giurisprudenza afferma concordemente il carattere discrezionale dei provvedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno dello straniero adottati per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; e qualifica le espulsioni ministeriali sorrette dai medesimi motivi come atti costituenti esercizio di alta discrezionalità amministrativa (*ex multis*, [TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza del 15 gennaio 2020, n. 468](#)). Sono in tal modo giustificati non solo la giurisdizione del giudice amministrativo su tali provvedimenti, ma anche il carattere debole e deferente del relativo sindacato giurisdizionale.

Diversamente accade nel caso dell'espulsione prefettizia dello straniero pericoloso *ex* [art. 13, c. 2, lett. c\), TUI](#), laddove la pericolosità è identificata *ex lege* con l'appartenenza ad una delle categorie di persone che possono essere raggiunte dalle misure di prevenzione, con il risultato di imbrigliare il relativo giudizio in un reticolo di condizioni e presupposti che lo rendono pienamente sindacabile dal giudice ordinario, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (tra le tante, cfr. Cass. Civ., sez. I, ordinanza del 31 marzo 2020, n. 7620; Cass. Civ., sez. I, ordinanza del 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza del 25 novembre 2015, n. 24084; Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. Civ., sez. VI, ordinanza dell'8 settembre 2011, n. 18482). È peraltro vero che le disposizioni sui

---

<sup>5</sup> Sui poteri amministrativi di prevenzione e sui relativi presupposti v. G. CORSO, *L'ordine pubblico*, Bologna, 1979 e, più di recente, R. URSI, *La sicurezza pubblica*, Bologna, 2022, nonché S. RAIMONDI, *La sicurezza pubblica*, Torino, 2023.

<sup>6</sup> Cfr. A. SALVATI, *La pericolosità sociale nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Amministrazione in cammino*, 11 maggio 2011; nonché *Pericolosità sociale*, in *Treccani, Enciclopedia on line*.

<sup>7</sup> Cfr. M. SAVINO, *Le libertà degli altri*, cit., pp. 233 ss., specialmente pp. 238 s.

<sup>8</sup> V. ad es. [art. 4, c. 3, terzo periodo; art. 9, c. 10; art. 13, c. 1, TUI](#).

destinatari delle misure di prevenzione sono richiamate anche in tema di diniego e revoca del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti ([art. 9, c. 4](#); [art. 9-bis, c. 6, TUI](#)) ma con una funzione diversa: l'appartenenza alle predette categorie di soggetti non è condizione necessaria e sufficiente per l'adozione del provvedimento, ma è solo uno degli elementi dei quali l'amministrazione può tenere conto ai fini del giudizio di pericolosità.

Il linguaggio della giurisprudenza, che parla di valutazione discrezionale anche in relazione all'accertamento della pericolosità in concreto dello straniero, non sembra del tutto corretto. Se per potere discrezionale s'intende il potere di porre la regola del caso concreto, di stabilire un certo assetto di interessi al fine di curare nel modo migliore possibile l'interesse pubblico primario, dopo aver acquisito, valutato e ponderato comparativamente tutti gli interessi in gioco<sup>9</sup>, è agevole osservare che il giudizio di pericolosità sociale ha una natura diversa, rimanendo nella sfera intellettuale della conoscenza e della qualificazione del fatto, senza entrare in quella volitiva della decisione, frutto di un bilanciamento tra interessi contrastanti.

Il giudizio di pericolosità sociale di un individuo, pur essendo qualcosa di più del mero accertamento di un fatto, non consiste in una scelta discrezionale, ma nella verifica della sussistenza del presupposto cui la norma subordina l'esercizio del potere. Si tratta beninteso di un presupposto che implica un'attività valutativa da parte dell'organo amministrativo competente ad assumere la decisione, con l'inevitabile margine di opinabilità che qualunque valutazione comporta. La pericolosità sociale può essere infatti ricondotta nell'alveo di quei "concetti giuridici indeterminati" che hanno animato il dibattito dottrinale sin dalla fine del XIX secolo e che continuano a far discutere<sup>10</sup>. Tuttavia, come s'è detto proprio con riferimento al giudizio di pericolosità dello straniero, non v'è necessaria coincidenza tra potere valutativo e discrezionalità politico-amministrativa, poiché «solo la discrezionalità politico-amministrativa (la discrezionalità in senso proprio o stretto) presuppone un bilanciamento tra interessi»<sup>11</sup>.

La prospettiva teorica che meriterebbe un approfondimento, potendo qui essere solo accennata, è quella che colloca il giudizio di pericolosità nell'alveo della discrezionalità tecnica<sup>12</sup>. Trattasi infatti di una valutazione che, com'è chiaro alla scienza penalistica, non può prescindere dall'applicazione di regole tecnico-scientifiche, quali quelle della criminologia, della psichiatria, della psicologia e dell'antropologia<sup>13</sup>. Ove tale ipotesi ricostruttiva risultasse fondata, se ne potrebbero trarre importanti conseguenze non tanto sulla natura della situazione giuridica soggettiva del privato, quanto sulla pienezza del sindacato giurisdizionale e sull'effettività della tutela.

---

<sup>9</sup> Cfr. F.G. SCOCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, VII ed., Torino, 2021, pp. 185 ss.

<sup>10</sup> Sul tema cfr. A. CASSATELLA, *Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in materia migratoria*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 3, 2017, pp. 816 ss.; C. CUDIA, *L'acquisto della cittadinanza per residenza in Spagna. La rivincita dei concetti giuridici indeterminati sulla discrezionalità amministrativa*, in *Diritto pubblico*, n. 1, 2023, pp. 179 ss.

<sup>11</sup> In questi termini C. CUDIA, *L'acquisto della cittadinanza*, cit., p. 220.

<sup>12</sup> In tal senso v. già M. SAVINO, *Le libertà degli altri*, cit., pp. 238 s.

<sup>13</sup> Cfr. ad es. A. SALVATI, [La pericolosità sociale](#), cit., p. 1.

#### 4. La decisione discrezionale dell'amministrazione

Nel riservare alla P.A. uno spazio di valutazione discrezionale, la giurisprudenza volta a limitare l'automatismo espulsivo si riferisce, come s'è detto, sia all'accertamento della pericolosità in concreto dello straniero reo, sia al bilanciamento tra interessi contrapposti che deve precedere la decisione relativa al permesso di soggiorno o all'espulsione.

Passando ora a quest'ultimo aspetto, si ritiene che di discrezionalità in senso proprio debba parlarsi con riferimento alle norme che attribuiscono all'amministrazione il potere di decidere, dopo aver effettuato una ponderazione comparativa di tutti gli interessi in gioco, se autorizzare o meno il soggiorno e se adottare o meno l'espulsione.

È quanto accade nei casi in cui lo straniero sia titolare del diritto di ricongiungimento familiare<sup>14</sup> (o comunque abbia legami familiari nel territorio dello Stato, come chiarito da [Corte Cost., sentenza del 18 luglio 2013, n. 202](#)) o sia soggiornante di lungo periodo<sup>15</sup>; categorie alle quali, in attuazione di direttive dell'Unione europea, è stata garantita una tutela rafforzata, consistente appunto nell'esplicito riconoscimento alla P.A. di un potere discrezionale in materia di autorizzazione al soggiorno e di espulsione.

In tali casi, infatti, la decisione di rifiutare, revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno deve essere presa all'esito di un bilanciamento tra l'interesse pubblico sotteso al potere autorizzatorio e gli interessi privati – qualificati e tutelati come veri e propri diritti soggettivi – contrastanti, segnatamente quello a preservare l'unità del nucleo familiare, l'integrità dei propri rapporti familiari e sociali, e in generale la propria vita privata come si è strutturata dopo un (più o meno) lungo periodo di soggiorno in Italia. A tal fine la norma impone all'amministrazione di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale» ([art. 5, c. 5; art. 9, c. 4; art. 9-bis, c. 6, TUI](#)). Parimenti, la decisione di disporre l'espulsione di uno straniero appartenente ad una delle categorie in parola può essere assunta solo dopo aver preso in debita considerazione gli indicati parametri ([art. 9, c. 11, TUI](#)).

La natura prettamente discrezionale dei provvedimenti in questione ne determina la sindacabilità, in sede giurisdizionale, nelle consuete forme dell'eccesso di potere; senza peraltro incidere sul vigente assetto della giurisdizione, che continua a radicarsi in capo al giudice ordinario per i provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare ([art. 30, c. 6, TUI](#)) e per le espulsioni adottate dal prefetto ([art. 13, c. 8, TUI](#)).

L'analisi delle fattispecie in esame conferma come la previsione di un potere discrezionale, che affidi alla P.A. il compito di acquisire e ponderare comparativamente i diversi interessi in gioco, non implichi necessariamente una diminuzione di tutela per il privato (cittadino o straniero che sia) destinatario del potere stesso, potendo al contrario rappresentare la

<sup>14</sup> V. [art. 5, c. 5, secondo periodo; art. 13, c. 2-bis, TUI](#).

<sup>15</sup> Cfr. [art. 9, c. 4, terzo periodo; art. 9-bis, c. 6, terzo periodo; art. 9, c. 11, TUI](#).

soluzione normativa più idonea a garantire i suoi diritti fondamentali.

Il paradosso segnalato nell'incipit del presente scritto risulta dunque solo apparente, come si ricava peraltro dal confronto con fattispecie di potere vincolato che assegnano *ex ante* prevalenza incondizionata all'interesse pubblico, senza lasciare alcuna possibilità all'amministrazione di decidere, nel singolo caso, in senso favorevole al privato. Si pensi non solo ai casi di automatismo, nei quali l'amministrazione, a fronte di uno straniero reo e come tale ritenuto pericoloso *ex lege*, deve negare l'ingresso e il soggiorno e, quindi, procedere ad espulsione; ma anche a tutte le ipotesi nelle quali, a fronte di una pericolosità accertata in concreto, l'amministrazione non può che adottare il diniego di autorizzazione o l'espulsione, senza poter dare peso alle contrapposte ragioni del privato (ad es. [art. 13, c. 2, lett. c](#)); [art. 4, c. 3, terzo periodo](#); [art. 13, c. 1, TUI](#)).

### ***5. Osservazioni conclusive***

Dalle riflessioni sopra svolte è emerso che il riferimento alla discrezionalità dell'amministrazione, contenuto nella giurisprudenza sugli automatismi ostativi ed espulsivi, comprende sia il giudizio di pericolosità dello straniero, che inerisce all'accertamento del presupposto richiesto dalla norma per l'esercizio del potere, sia la decisione discrezionale in senso proprio, relativa al rilascio o al diniego del titolo di soggiorno e/o all'espulsione.

I due momenti hanno natura diversa e sono diversamente sindacabili in sede giurisdizionale. Il giudizio di pericolosità attiene alla conoscenza e alla qualificazione del fatto: l'amministrazione deve accertare l'attuale ed effettiva probabilità che lo straniero commetta (ulteriori) reati, prendendo in considerazione elementi oggettivi e verificabili, quali lo stile di vita, il comportamento, il tempo trascorso dalla (eventuale) commissione di un precedente reato. Si tratta dunque di un giudizio pienamente sindacabile in sede giurisdizionale.

Qualora sia stata accertata la pericolosità dello straniero, la conseguente decisione di non autorizzarne l'ingresso e il soggiorno ovvero di procedere all'espulsione può essere disegnata dalla legge come vincolata, come in caso di automatismo, oppure come discrezionale, cioè come risultato di un bilanciamento, da condurre secondo i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, tra l'interesse pubblico specifico perseguito attraverso il potere in questione (ordine pubblico, pubblica sicurezza) e tutti gli altri interessi in gioco, ivi compresi quelli dello straniero e dei suoi familiari. Siffatta valutazione discrezionale è sindacabile dal giudice con lo strumento e nei limiti dell'eccesso di potere.

### **APPROFONDIMENTI**

**Dottrina:**

- CASSATELLA, *Il sindacato di legittimità sulle decisioni amministrative in materia migratoria*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 3, 2017, pp. 816 ss.
- G. CORSO, *L'ordine pubblico*, Bologna, 1979
- CUDIA, *L'acquisto della cittadinanza per residenza in Spagna. La rivincita dei concetti giuridici indeterminati sulla discrezionalità amministrativa*, in *Diritto pubblico*, n. 1, 2023, pp. 179 ss.
- *Pericolosità sociale*, in Treccani, Enciclopedia on line
- S. RAIMONDI, *La sicurezza pubblica*, Torino, 2023
- SALVATI, *La pericolosità sociale nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Amministrazione in cammino*, 11 maggio 2011
- M. SAVINO, *Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori*, Milano, 2012
- F.G. SCOCA, a cura di, *Diritto amministrativo*, VII ed., Torino, 2021
- R. URSI, *La sicurezza pubblica*, Bologna, 2022

**Giurisprudenza:**

- [Corte Edu, sentenza del 27 settembre 2022, Otite c. Regno Unito, ric. 18339/19](#)
- [Corte Edu \(Grande Camera\), sentenza del 18 ottobre 2006, Ünner c. Olanda, ric. 46410/99](#)
- [Corte Edu, sentenza del 2 agosto 2001, Boultif c. Svizzera, ric. 54273/00](#)
  
- [Corte Cost., sentenza del 19 marzo 2024, n. 43](#)
- [Corte Cost., sentenza dell'8 maggio 2023, n. 88](#)
- [Corte Cost., sentenza del 18 luglio 2013, n. 202](#)
- [Corte Cost., sentenza del 6 luglio 2012, n. 172](#)
  
- Cass. Civ., sez. I, ordinanza del 31 marzo 2020, n. 7620
- Cass. Civ., sez. I, ordinanza del 31 luglio 2019, n. 20692
- Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza del 25 novembre 2015, n. 24084
- Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 14 maggio 2013, n. 11466
- Cass. Civ., sez. VI, ordinanza dell'8 settembre 2011, n. 18482
  
- [Cons. Stato, sez. III, sentenza dell'11 gennaio 2021, n. 314](#)
- [Cons. Stato, sez. III, sentenza del 24 agosto 2020, n. 5190](#)
- [TAR Lombardia, sez. I, sentenza del 15 febbraio 2021, n. 402](#)
- [TAR Lombardia, sez. I, sentenza dell'11 novembre 2020, n. 2136](#)
- [TAR Lazio, sez. I-ter, sentenza del 15 gennaio 2020, n. 468](#)

**Per citare questo contributo:** S. D'ANTONIO, *Automatismi espulsivi e discrezionalità amministrativa*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, luglio 2024.